

REGOLAMENTO (CEE) N. 1506/90 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1990

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 1035/72, entro i limiti necessari per consentire un'esportazione economicamente importante, la differenza tra i prezzi praticati nel commercio internazionale per i prodotti contemplati in detto articolo e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2518/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che stabilisce nel settore degli ortofrutticoli le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2455/72⁽⁴⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione dei prezzi degli ortofrutticoli e delle disponibilità sul mercato della Comunità, da un lato, e dei prezzi praticati nel commercio internazionale, dall'altro; che si deve altresì tener conto delle spese di cui alla lettera b) dello stesso articolo, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2518/69, i prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenuto conto dei prezzi che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione; che i prezzi nel commercio internazionale devono essere stabiliti tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo;

considerando che la situazione nel commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono

rendere necessaria la differenziazione della restituzione per un determinato prodotto secondo la sua destinazione;

considerando che i pomodori, i limoni freschi, le arance dolci fresche, le pesche, le mele e le nettarine delle categorie Extra I e II delle norme comuni di qualità, le uve da tavola delle categorie Extra e I, le mandorle, le nocciole e le noci in guscio possono attualmente essere oggetto di esportazioni economicamente importanti;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁶⁾;

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del pre-letto coefficiente;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati o alle sue prospettive di evoluzione, in particolare ai corsi e ai prezzi degli ortofrutticoli nella Comunità e nel commercio internazionale, conduce a fissare le restituzioni conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che gli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 354/90⁽⁸⁾, possono essere resi meno gravosi in caso di esportazione verso i paesi terzi non europei; che, in tal caso, possono essere applicate le disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3665/87;⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 43.⁽³⁾ GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 17.⁽⁴⁾ GU n. L 266 del 14. 11. 1972, pag. 7.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 38 del 10. 2. 1990, pag. 34.